

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N 461)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1969 (V. Stampato n. 642)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(DE LUCA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 1969*

**Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, concernente
corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici
locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000.

In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1969, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto di lire 2.250.000.000 anzichè di lire 3.300.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.